



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 11 DEL 18/05/2018

OGGETTO: ORDINANZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE RIFIUTI AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. CASCIANA TERME VIA DEL COMMERCIO 69, PRESSO LA DITTA POLIFLEX

IL SINDACO

Visto la comunicazione dell'Arpat del 17.04.2018 pervenuta al prot. gen/le dell'Amm/ne Com/le al n. 0007278 in data 17.04.2018 circa l'avvenuto sopralluogo congiunto con personale della Stazione Carabinieri di Casciana Terme in data 20/03/2018, nell'area destinata a deposito temporaneo dei rifiuti della Ditta Poliflex in Casciana Terme, Via del Commercio, 69;

Visto che dal Verbale di sopralluogo dell'Arpat risulta che:

- 1) *Sul retro del capannone aziendale sono presenti tre cassoni scarrabili aperti all'interno dei quali sono stoccati rispettivamente "imballaggi in legno", "imballaggi in materiali misti" e "imballaggi in materiali metallici che hanno contenuto sostanze pericolose" e n. 4 fusti metallici vuoti, stoccati a terra riportanti le etichette di pericolo originali,*
- 2) *Nei pressi dell'area di cui sopra sono presenti un cassone metallico aperto contenente "polvere residua della lavorazione del marmo" allo stato solido polverulento che risultava pieno oltre le sponde. Tale rifiuto era presente anche all'interno di un big-bags aperto.*
- 3) *Nei pressi di tale area, stoccati a terra e alla rinfusa, erano presenti rifiuti costituiti da "pezzi di marmo", "ferro", "pancali in legno". I rifiuti non risultavano suddivisi per categorie omogenee.*
- 4) *Sempre sul retro del capannone aziendale è presente un'area di 70 metri circa di lunghezza per una larghezza variabile che varia dai 10 metri a 30 metri dove sono presenti e stoccati a terra un ingente quantitativo di rifiuti costituiti da "cocciami" derivanti dalla lavorazione di taglio del marmo. Nei pressi di tale area è presente un cumulo, stoccato sul nudo terreno, di "polvere residua della lavorazione del marmo".*

Si fa presente che lo stoccaggio di tutti i rifiuti era sprovvisto di idonea cartellonistica riportante il nome del rifiuto, il codice CER e per i rifiuti pericolosi le relative classi di pericolo (HP) con l'esatto significato.

Per quanto concerne i rifiuti aziendali prodotti, la ditta Poliflex ha realizzato un deposito incontrollato di Rifiuti Non Pericolosi e Rifiuti Pericolosi, per cui si ritiene violato l'art. 192 comma 1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. sanzionata dall'art. 256 comma 1, lett. a), lett. b) combinato disposto art. 256 c. 2 stesso Decreto per aver omesso di rispettare le norme previste dall'art. 183 comma 1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. punto 3 ("...il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti, nonchè per i

rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze in essi contenute...”) e punto 4 (“ ..devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose...”). In merito a tale violazione sono state disposte prescrizioni relative alla rimozione e smaltimento dei rifiuti presenti ai sensi dell’art. 318-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

Vista la comunicazione di Avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 del 27/04/2018 prot. n. 7876 inoltrata dal Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio nei confronti di:

- Società Poliflex di Casciana Terme quale soggetto obbligato per l’avvenuto abbandono dei rifiuti;
- Società CMP Srl di Casciana Terme quale soggetto obbligato proprietaria del capannone e dell’area oggetto di abbandono;

e dei Sig.ri

- Mannucci Alessandro di Calcinaia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Poliflex
- Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Delegato della Società Poliflex ed Amministratore Unico della Società CMP Srl

per l’adozione di un provvedimento ordinativo finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati;

Vista la nota congiunta di risposta da parte dei soggetti interessati del 07.05.2018 prot. gen/le n. 0008312 del 08.05.2018 da cui si riscontra la volontà di procedere alla rimozione e conferimento a recupero/smaltimento dei rifiuti identificati dall’accertamento dell’ Arpat. Nella suddetta nota si riscontrano anche le tempistiche d’intervento stimate complessivamente in 90 giorni.

Visto che dalla mappa catastale il fabbricato e l’area di pertinenza su cui insistono i rifiuti risultano censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Casciana Terme Lari, Sezione di Casciana Terme, Foglio n. 8, Particella n. 171, intestata alla Società CMP S.r.l. con sede in Casciana Terme Lari C.F. 0223912 050 0;

Visto che l’art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto che ai sensi del comma 4 dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica , sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona

stessa;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Alla Società Poliflex di Casciana Terme quale soggetto obbligato avente effettuato l'abbandono, nelle persone del Sig. Mannucci Alessandro di Calcinaia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Poliflex e Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Delegato della Società Poliflex;

alla Società CMP Srl di Casciana Terme quale soggetto obbligato proprietario del capannone e dell'area oggetto di abbandono, nella persona del Sig. Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Unico della Società CMP Srl

di provvedere a propria cura e spese, entro i termini di seguito riportati decorrenti dalla data di notifica della presente Ordinanza ognuno per quanto di propria competenza, di:

- predisporre, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, un piano di rimozione dei rifiuti non pericolosi presenti sul sito. Detto piano, da presentare ad Arpat per la relativa valutazione, dovrà riportare la classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER, le relative quantità stimate e gli estremi autorizzativi dei vari soggetti che prenderanno eventualmente parte alle operazioni di trasporto, recupero/smaltimento;
- rimuovere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, dall'area di lunghezza 70 metri circa e larghezza variabile dai 10 ai 30 metri tutti i rifiuti costituiti da scarti di pietrisco (cocciami) derivanti dalla lavorazione di taglio del marmo e conferirli per il successivo smaltimento/recupero a ditte autorizzate. Una volta asportati i rifiuti effettuare una scarifica del terreno fino ad arrivare al nudo terreno. Il rifiuto scarificato dovrà essere opportunamente analizzato e smaltito presso ditta autorizzata.
- rimuovere, entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, il rifiuto "polvere residua della lavorazione del marmo" presente in cumulo sull'area del capannone aziendale, in big-bags aperti e all'interno di un cassone scarrabile aperto per il successivo smaltimento/recupero presso ditte autorizzate

Effettuate le operazioni di rimozione, da attuarsi entro 90 giorni dalla data di notifica del presente atto, il soggetto dovrà fornire ad ARPAT, Legione Carabinieri Toscana Stazione di Casciana Terme e all'Amministrazione Comunale la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti e la reale massa dei rifiuti inviati a smaltimento/recupero (relazione finale, FIR, ecc.).

D I F F I D A

- la Società Poliflex di Casciana Terme quale soggetto obbligato avente effettuato l'abbandono, nelle persone del Sig. Mannucci Alessandro di Calcinaia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Poliflex e Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Delegato della Società Poliflex

e

- la Società CMP Srl di Casciana Terme quale soggetto obbligato proprietario del capannone e dell'area oggetto di abbandono nella persona del Sig. Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Unico della Società CMP Srl

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

D I S P O N E

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amm./ne, nonchè a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;
2. La notifica della presente Ordinanza a:
 - a. Società Poliflex di Casciana Terme quale soggetto obbligato
 - b. Società CMP Srl di Casciana Terme quale proprietaria del capannone e dell'area oggetto di abbandono

e ai Sig.ri

- c. Mannucci Alessandro di Calcinaia, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Poliflex
 - d. Pratelli Tiziano di Ponsacco in qualità di Amministratore Delegato della Società Poliflex ed Amministratore Unico della Società CMP Srl
3. Di trasmettere la presente Ordinanza:
 - All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
 - Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme per PEC al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it
 - Al Comando Territoriale di Casciana Terme Lari della Polizia Locale per i procedimenti di competenza in materia di sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006 ;
 - Al messo notificatore del Comune per la notifica alla Società Poliflex di Casciana Terme ed alla Società CMP Srl di Casciana Terme;
 - Al messo notificatore del Comune di Calcinaia per la notifica al Sig. Mannucci Alessandro, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Poliflex ;
 - Al messo notificatore del Comune di Ponsacco per la notifica al Sig. Pratelli Tiziano, in qualità di Amministratore Delegato della Società Poliflex ed Amministratore Unico della Società CMP Srl

4. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO

- che il Resp. del Procedimento è il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso;

- che ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

**Mirko Terreni/
ArubaPEC S.p.A.**